



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 33

Data di pubblicazione: 11 giugno 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 10 giugno 2020, n. 15

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2015

(Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015

(Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in ittiturismo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis."

Art. 3

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015

(Disponibilità di un operatore qualificato)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Disponibilità di un operatore qualificato)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività."

Art. 4

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015 (Formazione e abilitazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 (Formazione e abilitazione) della legge regionale n. 11 del 2015 è aggiunto il seguente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"3 bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale.

A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera h) è soppressa;
- b) nella lettera i) le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di avvio o di variazione dell'attività".

Art. 6

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 (Entrata in vigore)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 è abrogato.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 2020

Solinas